

DELIBERA N. 338/21/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI BRUZOLO (TO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 ottobre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”*;

VISTA la nota del 28 settembre 2021 (prot. n. 0382496) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bruzolo (To) a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Roberto Barbon, consigliere comunale presso il Comune di Bruzolo, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale da parte del Comune di Bruzolo. In particolare, il segnalante ha rilevato che il Vice Sindaco del Comune di Bruzolo, Mario Larotonda, candidato per la carica di Sindaco, *«pubblicava, in data 16 e 17 settembre 2021, sulla*

pagina Facebook “Sei di Bruzolo se...”» una locandina avente ad oggetto “l'imminente sostituzione dei giochi del parco giochi dei bambini [...], utilizzando la carta intestata del Comune e firmando la comunicazione come vicesindaco” e un post con cui annunciava che il Comune “aveva ottenuto un contributo MIBACT”. Il Comitato, nel prendere atto dell'intervenuta rimozione dei post oggetto di segnalazione, ha proposto l'archiviazione della segnalazione per adeguamento spontaneo;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 24 settembre 2021, con la quale il Vice Sindaco di Bruzolo, Mario Larotonda, ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“l'esercizio dell'attività di comunicazione istituzionale deve essere ispirato a principi di continuità, non interruzione, effettività, che guidano l'esercizio dei servizi e delle funzioni pubbliche. La deroga prevista dall'art. 9 della L. n. 28/2000 per le attività di comunicazione istituzionale [...] testimonia una precisa volontà del legislatore di non ostacolare il regolare e doveroso servizio di comunicazione di utilità sociale”;*
- *“Tuttavia, l'utilizzo della carta intestata del Comune e la sottoscrizione come Vicesindaco mi ha posto l'opportunità di un ravvedimento relativamente alla forma della comunicazione utilizzata, poiché mi è risultata, subito dopo la pubblicazione, non conforme alla modalità di comunicazione “impersonale”, come previsto dallo stesso art. 9 L. n. 28/2000”;*
- *“si comunica che si è già provveduto, pertanto, tempestivamente ad eliminare i post pubblicati sul social network Facebook, onde eliminare ogni dubbio sull'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente”;*

PRESA VISIONE degli screenshot dei post pubblicati in data 16 e 17 settembre 2021 sulla pagina Facebook “Sei di Bruzolo se...”, allegati alla segnalazione, che riportano il logo del Comune e l'indicazione “Vice Sindaco”;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali

quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che i post del 16 e del 17 settembre 2021, oggetto di segnalazione, pur essendo stati pubblicati sulla pagina Facebook denominata *“Sei di Bruzolo se...”*, non riconducibile all’amministrazione comunale di Bruzolo, recano il logo del Comune e sono riferibili al Vice Sindaco Mario Larotonda nella sua veste istituzionale, come risulta dalle controdeduzioni presentate;

RILEVATO, pertanto, che la pubblicazione di tali *post* rientra tra le attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative di informazione adottate dal Vice Sindaco di Bruzolo ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alla campagna per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;

RILEVATO che l’attività di informazione, oggetto di segnalazione, effettuata dal Comune di Bruzolo attraverso la pubblicazione da parte del Vice Sindaco Mario Larotonda, sulla pagina Facebook *“Sei di Bruzolo se...”*, dei *post* oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti di indispensabilità e impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle iniziative oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO tuttavia che il Vice Sindaco Mario Larotonda, nelle controdeduzioni presentate, comunica di aver *“già provveduto, pertanto, tempestivamente ad eliminare i post pubblicati sul social network Facebook, onde eliminare ogni dubbio sull’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente”*;

RITENUTO che la rimozione dalla pagina Facebook dei *post* oggetto di segnalazione, accertata dal Comitato all’esito dell’istruttoria, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in merito alla proposta di archiviazione degli atti;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bruzolo e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba